Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Norme regionali in materia di attività culturali.

CAPO I

SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 8

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza e di circo contemporaneo, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.

(1)

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 33, L. R. 9/2026

Art. 9

(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri delle Città di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV);

b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per progetti o

programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;

c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di spettacolo dal vivo di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;

d) incentivi annuali per progetti regionali annuali previa procedura valutativa delle domande.

(1)(2)(6)(7)(8)

2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti anche designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio.

(3)(4)(5)

Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 20, lettera b), L. R. 33/2015

2 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 14/2016

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

4 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 7/2024

5 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 7/2024

6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 5, comma 16, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

7 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 5, comma 16, lettera b), L. R.

18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

8 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 5, comma 16, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

Art. 10

(Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all'ERT.

(1)(2)(3)

3. Il finanziamento di cui al comma 2 è utilizzato secondo gli indirizzi e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

(4)

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 14/2016

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

3 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 17, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

4 Comma 3 sostituito da art. 77, comma 1, L. R. 5/2026 . Ai procedimenti contributivi di cui al presente articolo in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2026 continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 11

(Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FNSV)(13)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri delle Città di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FNSV e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.

(7)(14)

2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri delle Città di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FNSV.

(1)(8)(15)

3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

(2)(3)(4)(5)(9)

3.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione

della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

(10)

3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri delle Città di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FNSV, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande sono scaduti.

(6)(11)(12)(16)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 1), L. R. 14/2016

2 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 2), L. R. 14/2016

3 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2016

4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016

5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 17/2016

6 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 17/2016

7 Parole sostituite al comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025

8 Parole sostituite al comma 2 da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025

9 Comma 3 sostituito da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 7/2025

10 Comma 3 .1 aggiunto da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 7/2025

11 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 7/2025

12 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 7/2025

13 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

14 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

15 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 18, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

16 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 5, comma 18, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

Art. 12

(Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)(1)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

(2)

2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

(3)(4)(7)

2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.

(6)

2.1.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

(8)

2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FNSV della qualifica di teatri nazionali e teatri delle Città di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande sono scaduti.

(5)(9)(10)(11)

Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 20, lettera c), numero 1), L. R. 33/2015

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera c), numero 2), L. R. 33/2015

3 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 20, lettera c), numero 3), L. R. 33/2015

4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 17/2016

5 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 17/2016

6 Comma 2 .1 aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

7 Comma 2 sostituito da art. 87, comma 2, lettera a), L. R. 7/2025

8 Comma 2 .1.1 aggiunto da art. 87, comma 2, lettera b), L. R. 7/2025

9 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 87, comma 2, lettera c), L. R. 7/2025

10 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 87, comma 2, lettera c), L. R. 7/2025

11 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 5, comma 19, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

Art. 12 bis

(ABROGATO)

(1)(2)(5)(7)

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 7/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 14 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.

2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2016

5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 14/2016

6 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera d), numero 2), L. R. 14/2016

7 Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019

Art. 13

(Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne.

(1)

2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

(2)

2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

(3)

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015

2 Comma 2 sostituito da art. 87, comma 3, lettera a), L. R. 7/2025

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 3, lettera b), L. R. 7/2025

Art. 14

(Incentivi annuali per progetti regionali)

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

2. Con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all’articolo 36 della legge regionale 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 1, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 1.

(1)(2)(3)(5)(6)

2 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:

a) eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo;

b) rassegne e stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo;

c) attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre regionali;

d) nuove produzioni nel settore dello spettacolo dal vivo;

e) distribuzione degli spettacoli dal vivo;

f) progetti locali di spettacolo dal vivo.

(4)

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023

3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023

4 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 13, lettera c), L. R. 7/2024

6 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 13, lettera c), L. R. 7/2024

Art. 15

(Circuitazione opere liriche)

1. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte preferibilmente dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

(1)(2)(3)(5)(6)

1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al

finanziamento di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.

(4)(7)

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera e), L. R. 14/2016

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 43, lettera a), L. R. 13/2019

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 43, lettera b), L. R. 13/2019

4 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 43, lettera c), L. R. 13/2019

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 19/2021

6 Parole soppresse al comma 1 da art. 87, comma 4, lettera a), L. R. 7/2025

7 Comma 1 bis sostituito da art. 87, comma 4, lettera b), L. R. 7/2025

Art. 16

(Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste anticipazioni di cassa in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato all'ente medesimo annualmente, subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente nei confronti dell'Amministrazione regionale di

formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione.

(2)

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, oppure, nel caso di finanziamenti triennali, in forza del decreto di ammissione al finanziamento triennale e in base alla storicità dell'incentivo assegnato all'organismo interessato, subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.

(1)(3)(4)(6)

3. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

4. Le anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

(5)

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera a), L. R. 27/2014

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera f), L. R. 14/2016

3 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

4 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

5 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

6 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 9, L. R. 13/2023

Art. 17

(Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)

1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali.

(1)(2)(6)(7)

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

(3)(4)

2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.

(5)

3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali

all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 1), L. R. 14/2016

4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 2), L. R. 14/2016

5 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017

6 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2020

7 Parole soppresse al comma 1 da art. 108, comma 1, L. R. 3/2024

Art. 17 bis

(Diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia)(1)

1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, la Regione partecipa alla costituzione di un'associazione con istituzioni culturali o istituzioni operanti in ambito culturale, alla quale possono partecipare i Comuni del Friuli Venezia Giulia. I soggetti partecipanti ne sostengono il funzionamento e l'attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione e l'avvio dell'attività dell'associazione, mediante il conferimento iniziale al fondo di dotazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, altresì, l'attività istituzionale e

di interesse pubblico dell'associazione mediante specifici finanziamenti annuali da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

(2)

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 6/2019

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 34, L. R. 9/2026 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2026 continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 17 ter

(Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)(1)

1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare, la Regione dispone a favore del soggetto gestore del festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest" un finanziamento annuo, a fronte di particolari piani di intervento annuali per la organizzazione e la realizzazione del festival e delle attività collaterali al festival, anche finalizzate alla produzione di spettacoli, alla formazione e alla realizzazione di convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

(2)

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 13/2022

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 35, L. R. 9/2026 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2026 continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.